

# L

## Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

Disegno

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### I

La legge del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sui PF è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>3</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1987<sup>4</sup>,

*Titolo prima dell'art. 40f (nuovo)*

### **Sezione 3b: Disposizioni transitorie per il 2012**

*Art. 40f (nuovo)* Limite di spesa di cui all'articolo 34b

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 34b capoverso 2, l'Assemblea federale prolunga di un anno la durata del limite di spesa per gli anni 2008–2011.

<sup>2</sup> Il limite di spesa è aumentato in concordanza con il mandato di prestazioni.

*Art. 40g (nuovo)* Mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 33

<sup>1</sup> Il mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 33 per gli anni 2008–2011 è prolungato di un anno e vale fino alla fine del 2012.

<sup>2</sup> Può essere modificato e completato.

<sup>3</sup> Gli accordi sugli obiettivi per gli anni 2008–2011 stipulati dal Consiglio dei PF con i PF e gli istituti di ricerca valgono anche per il 2012. Il Consiglio dei PF può completarli.

<sup>1</sup> FF 2011 689

<sup>2</sup> RS 414.110

<sup>3</sup> RS 101

<sup>4</sup> FF 1988 I 565

*Art. 40h (nuovo)* Nomina del Consiglio dei PF ai sensi dell'articolo 24

In deroga all'articolo 24 capoverso 1, il 1° gennaio 2012 il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dei PF per un periodo di cinque anni.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.